



“FARMACIE COMUNALI EMPOLI-S.r.l.”

STATUTO

STATUTO “FARMACIE COMUNALI EMPOLI-S.r.l.”

Art. 1 Denominazione

1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata: "FARMACIE COMUNALI EMPOLI - S.r.l."
2. La società è costituita con capitale interamente pubblico ed è soggetta alla disciplina di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e sue eventuali successive integrazioni, modificazioni e norme attuative.
3. L'attività economica della società verrà esercitata in regime di libero mercato, pertanto il suo funzionamento e la sua operatività saranno disciplinate dalle norme di diritto comune, fin dove non impedito da specifiche disposizioni di legge e nei limiti previsti dal presente Statuto.

Art. 2 Sede

1. La società ha sede legale nel Comune di EMPOLI, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.
2. Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere istituiti uffici secondari, depositi ed unità locali in genere, nonché trasferita la sede legale nell'ambito dello stesso Comune.
3. Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie.

Art. 3 Oggetto

1. La società ha per oggetto la gestione di farmacie e quindi la vendita e la distribuzione di:
 - specialità medicinali, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici e di medicina naturale, presidi medico-chirurgici, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti parafarmaceutici;
 - specialità medicinali veterinarie;
 - prodotti alimentari per la prima infanzia e per gli anziani, prodotti apistici e di erboristeria, complementi ed integratori alimentari, prodotti dietetici speciali;
 - articoli ed indumenti per la puericoltura, per la cura e lo sviluppo fisico e mentale dei bambini;
 - articoli e presidi sanitari, protesi e strumenti per la cura e l'assistenza di persone afflitte da malformazioni in genere;
 - prodotti cosmetici;
 - prodotti affini e complementari ai generi sopra indicati di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;
2. La società potrà altresì, nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente:
 - svolgere attività di informazione ed educazione finalizzate al corretto uso del farmaco;
 - promuovere e collaborare a programmi di medicina preventiva, d'informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale;
 - eseguire prestazioni di servizi socio-sanitari ad essa affidati, nonché servizi di prenotazione ospedaliera e diagnostica;
 - curare l'esercizio di officine e laboratori farmaceutici per la produzione e/o distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, fitofarmaci di preparati galenici e di altri prodotti chimici, di erboristeria e di cosmesi, nei limiti di cui all'articolo 144 del Regio Decreto 27 luglio 1934 numero 102;
 - effettuare test di autodiagnosi e prestare servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;
3. La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi societari, quali operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie, con rilascio di garanzie reali e non, anche per obbligazioni di terzi, purché sussista un effettivo interesse in tal senso evidenziato.
4. Tutte le attività devono svolgersi nei limiti delle norme che ne disciplinano l'esercizio, in particolare nel rispetto della normativa in tema di attività professionali protette e di quelle di natura creditizia e finanziaria.

5. Stante la natura di società pubblica, affidataria di un servizio in “house” da svolgere sotto il diretto controllo della proprietà pubblica, la società non potrà partecipare a procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di ulteriori servizi farmaceutici promossi da enti non soci.

6. La società svolge la propria attività e gestisce i relativi servizi direttamente per conto degli enti pubblici che la partecipano e che esercitano su di essa il controllo analogo ai sensi dell’art. 26 del presente statuto. La società non persegue interessi contrari a quelli degli enti pubblici soci.

7. La società deve realizzare oltre l’80 (ottanta) per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci. L’attività ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.

8. La società promuove a favore degli utenti e dei cittadini in genere la partecipazione alle proprie attività e assicura le informazioni inerenti i servizi gestiti, individuando le forme più opportune.

Art. 4 Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 5 Soci

1. I soci della società “Farmacie Comunali Empoli s.r.l.” possono essere, in via esclusiva, solo Enti Pubblici.

Art. 6 Capitale Sociale

1. Il capitale sociale viene fissato in euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), formato da quote di partecipazione ai sensi di legge, anche non proporzionali ai conferimenti, ma nel rispetto delle modalità previste dalla legge.

2. Le quote di partecipazione possono appartenere solo ed esclusivamente ad Enti Pubblici al fine di mantenere il controllo finanziario e gestionale necessario per l’affidamento di servizi “in house”, pertanto è esclusa la partecipazione di soggetti privati.

3. Le quote di partecipazione sono nominative e non possono essere costituite in pegno né date in alcuna forma di garanzia se non ai soggetti che possono essere soci.

Art. 7 Unico Socio

1. Quando le quote di partecipazione risultano appartenere ad un unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese, una dichiarazione contenente l’esatta denominazione del socio e della sede legale.

2. Quanto si costituisce o si ricostituisce la pluralità di soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese.

3. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro 30 giorni dall’iscrizione sul libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 8 Soggezione ad attività di direzione e controllo

1. La società deve indicare l’eventuale propria soggezione all’attività di direzione e di coordinamento, negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all’art. 2497-bis, secondo comma, del codice civile.

Art. 9 Garanzie

1. La delibera di aumento del capitale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, determinandone le modalità; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

2. La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Art. 10 Finanziamenti dei Soci

1. La società potrà acquisire dai soci, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza o con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge in materia di raccolta del risparmio.

Art. 11 Partecipazioni Sociali

1. In caso di pluralità di soci i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art. 12 Trasferimento delle partecipazioni

1. L'eventuale trasferimento, anche parziale, delle partecipazioni potrà avvenire soltanto con il consenso di tutti i soci e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e sue eventuali successive modificazioni e/o integrazioni. L'eventuale acquirente non potrà che essere un Ente pubblico al fine di garantire in tal modo il mantenimento della esclusiva partecipazione pubblica della Società, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia di affidamento di servizi "in house".

Art. 13 Recesso ed esclusione del Socio

1. In caso di pluralità di soci, il singolo socio può recedere dalla società solo nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

L'esclusione del Comune socio potrà essere deliberata dall'assemblea in caso di revoca dell'affidamento del servizio di gestione della farmacia, anche in conseguenza della scelta di una diversa forma di gestione dello stesso.

2. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

3. L'esercizio del diritto di recedere deve essere annotato nel libro soci, a cura dell'organo amministrativo e le partecipazioni per le quali è esercitato non possono essere cedute fino alla conclusione dell'intera procedura di recesso. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, diviene privo di efficacia quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Art. 14 Diritti del socio recedente o escluso

1. Il socio recedente e quello escluso hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie;

2. In caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

3. Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

Art. 15 – Organi della società

Sono organi della società l'Assemblea dei soci, l'Organo amministrativo e l'Organo di controllo; ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. d) del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 16 Poteri dell'Assemblea

1. Le decisioni dei soci dovranno essere assunte nella sola forma assembleare.

L'assemblea decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge o dallo statuto e sugli argomenti sottoposti alla propria approvazione, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

2. Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

3. Sono riservati all'Assemblea dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio di previsione annuale e del bilancio di previsione triennale;
- 2) l'approvazione del bilancio di esercizio e della destinazione degli utili;
- 3) la nomina e la revoca degli amministratori; la determinazione del compenso degli amministratori e decisioni in merito alla loro responsabilità;
- 4) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; la determinazione del loro compenso e le decisioni in merito alla loro responsabilità;
- 5) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure che abbiano un'incidenza rilevante nella gestione economica o finanziaria della società;
- 7) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 8) l'acquisto e la vendita di beni immobili, la contrazione di mutui a medio e lungo termine, la concessione di garanzie di qualunque tipo, anche per debiti di terzi;
- 9) gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi gestiti e/o affidati alla società, nonché in merito ai programmi di investimento ed alla politica dei prezzi;
- 10) la stipula di contratti di servizio con i Comuni concedenti;
- 11) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 17 Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea assume le decisioni con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

2. Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

3. Devono essere sempre adottate con l'approvazione di almeno i due terzi del capitale, le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo, oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 18 Convocazione dell'Assemblea

1. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano, a cura dell'organo amministrativo, con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

2. L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica certificata o ordinaria, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci.

3. Nell'avviso può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, qualora in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita o comunque non sia in grado di deliberare.

4. In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 19 Rappresentanza in assemblea e presidenza

1. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società.
2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
3. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dal più anziano di età degli amministratori e, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza del capitale presente.
4. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Art. 20 Organo amministrativo

1. L'Organo amministrativo della società può essere costituito, alternativamente:
 - a) da un amministratore unico;
 - b) da un consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri.
2. La scelta della forma dell'Organo amministrativo è effettuata dall'Assemblea dei soci nel rispetto di quanto previsto dalla normativa per le società a totale partecipazione pubblica. In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, l'Assemblea potrà decidere, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi, che la Società sia amministrata, anziché da un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione.
3. Nella nomina dei componenti del consiglio di amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente. È, comunque, esclusa la carica di Vicepresidente; in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica.
4. Tutti gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. Gli amministratori non possono essere dipendenti degli enti pubblici controllanti.
5. L'amministratore unico o i membri del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.
6. L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci.
7. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione della disciplina di cui al D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla L.15 luglio 1994, n. 444. In ogni caso, gli eventuali amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni.
8. Quando la società sia amministrata da un consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori, decade l'intero consiglio.
9. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci in società concorrenti, ed esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, ed essere amministratori o svolgere funzioni direttive in società concorrenti.

Art. 21 Poteri dell'Organo amministrativo

1. L'organo amministrativo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto degli indirizzi impartiti dall'assemblea; ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano in modo inderogabile alla decisione dei soci.

2. Con riferimento alle principali decisioni da assumere nel corso della gestione della società, avuto riguardo all'impatto economico, commerciale e/o reputazionale delle stesse, l'Organo amministrativo è tenuto ad acquisire il parere preventivo favorevole degli Enti pubblici soci secondo le forme e modalità previste da questi ultimi nei regolamenti interni di controllo sulle società da essi partecipate. Il parere favorevole si intende tacitamente rilasciato, qualora gli Enti pubblici soci non esprimano espresso parere negativo o non avanzino richieste di modifica/integrazione entro i cinque giorni successivi alla ricezione della proposta dell'Organo amministrativo.

3. Qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, quest'ultimo può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico.

Art. 22 Rappresentanza della società

1. Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta a tutti gli amministratori in via disgiunta tra di loro; se sono stati affidati poteri di amministrazione a singoli amministratori in via disgiunta o congiunta anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità.

3. L'organo amministrativo potrà nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari, determinandone mansioni e retribuzioni.

Art. 23 Convocazione del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il Presidente. In caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica.

2. Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario e quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore, o quando lo richieda l'Assemblea dei Soci.

3. La convocazione è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione, o in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori.

4. In mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo.

5. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

6. Il Consiglio nomina un segretario, anche estraneo ad esso, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente.

Art. 24 Organo di controllo

1. L'Organo di controllo della società può essere costituito, alternativamente:

a) da un sindaco unico;

b) da un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. La scelta della forma dell'Organo di controllo è effettuata dall'Assemblea dei soci nel rispetto di quanto previsto dalla normativa per le società a totale partecipazione pubblica. In particolare, l'Assemblea potrà decidere, con delibera motivata, di nominare un collegio sindacale anziché un sindaco unico.

3. Il sindaco unico o i membri del collegio sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

4. Il sindaco unico o i membri del collegio sindacale devono essere, altresì, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti. Nell'ipotesi in cui l'Assemblea decida di far eseguire anche il controllo contabile, questo sarà esercitato dal collegio sindacale.

5. Nella nomina dei componenti del collegio sindacale è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

6. L'Organo di controllo dura in carica per non più di tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. La cessazione dell'Organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento della nomina del nuovo, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione della disciplina di cui al D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 1994, n. 444.

7. Ciascun sindaco può essere rinominato non più di una volta.

Art. 25 Compensi

1. Ai componenti dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo nella misura stabilita dall'Assemblea all'atto della loro nomina o successivamente, in conformità alla normativa pro tempore vigente.

2. È, in ogni caso, vietata la corresponsione di gettoni di presenza o di premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di trattamenti di fine mandato, comunque determinati.

Art. 26 Controllo Analogo

1. Gli Enti pubblici soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e sui propri servizi, nelle forme e modalità previste dalla legge e dai propri regolamenti in materia di controllo sulle società da essi partecipate, nonché nel rispetto delle previsioni contenute nei contratti di servizio stipulati con la società.

2. A tale riguardo, gli Enti pubblici soci:

a) esercitano, oltre alle prerogative riservate loro in sede di Assemblea dei soci dall'art. 16 del presente statuto, ogni più ampio potere per la indicazione delle strategie, delle politiche aziendali, degli obiettivi economici e patrimoniali, nonché per la verifica della qualità dell'attività e dell'amministrazione, sotto i profili dell'esattezza, della regolarità, della economicità, della redditività e della razionalità;

b) formulano indirizzi circa l'attività della Società;

c) esaminano ogni documento programmatico relativo all'attività della società, formulando pareri ed indirizzi;

d) possono inibire ogni iniziativa o decisione che si ponga in contrasto con gli interessi degli enti pubblici soci e, comunque, debbono rilasciare parere favorevole preventivo sulle principali decisioni da assumere nel corso della gestione sociale, ai sensi dell'art. 21 del presente statuto;

e) controllano sotto ogni profilo (tecnico, organizzativo, patrimoniale, ecc.) le attività ed i servizi della Società; effettuano la verifica ed il monitoraggio su obiettivi e metodi;

f) possono richiedere la convocazione delle sedute dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo; nonché richiedere l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea e dell'Organo amministrativo;

g) possono richiedere informazioni di ogni genere in merito allo svolgimento dell'attività, che devono essere fornite dagli organi della società;

h) possono richiedere l'audizione, ogni volta che lo ritengano opportuno, degli amministratori e dei dirigenti della società, che sono tenuti a partecipare;

i) possono esercitare ogni potere ispettivo, diretto e concreto, al fine di avere piena conoscenza dell'attività della società;

l) possono visitare i locali e gli impianti aziendali, avendo cura di non arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi.

3. Gli organi della società sono tenuti a collaborare al fine di consentire il controllo analogo degli Enti pubblici soci nelle forme e modalità stabilite dagli specifici regolamenti in materia adottati dagli stessi Enti pubblici soci. In particolare, gli organi della società provvedono:

a) a trasmettere ai soci, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione previsionale aziendale per il triennio successivo, che contenga almeno gli obiettivi strategici e gestionali che intende raggiungere nel triennio di riferimento, le modalità organizzative previste per il raggiungimento di tali obiettivi, gli investimenti da realizzare nel triennio di riferimento, con indicazione delle relative fonti di finanziamento, la politica del personale che intende attuare e il piano delle assunzioni che intende effettuare nel triennio di riferimento, nonché le eventuali iniziative tese al contenimento dei costi di funzionamento;

b) a trasmettere ai soci, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, un bilancio di previsione triennale, che contenga almeno informazioni sulla missione della società, sugli obiettivi di breve, medio e lungo periodo assegnati dai soci all'organo amministrativo, sulle scelte strategiche che dovranno essere attuate dall'organo amministrativo per il conseguimento degli obiettivi assegnati, sulle risorse finanziarie, strumentali ed umane di cui dispone la società, sui programmi di investimento, di assunzione del personale e di conferimento di incarichi esterni, nonché sulla politica di contenimento dei costi di funzionamento e del personale;

c) trasmettere ai soci, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione, la proposta di bilancio previsionale e programmatico relativo all'esercizio successivo;

d) a trasmettere ai soci, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione semestrale sull'andamento della gestione, che contenga almeno gli esiti della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati, un'analisi delle eventuali criticità rilevate nel corso della gestione e informazioni sul mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della società, allegando, a tal fine, la situazione economico-finanziaria al 30 giugno;

e) a trasmettere ai soci, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, la relativa proposta di bilancio, corredata dai relativi allegati, tra cui, in particolare, la relazione sul governo societario di cui al successivo art. 27 del presente statuto;

f) a trasmettere ai soci ogni proposta di azione amministrativa che richieda il loro parere preventivo favorevole ai sensi dell'art. 21 del presente statuto.

Art. 27 Bilancio di Esercizio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

4. Gli amministratori, in questi casi, segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile - o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata - le ragioni della dilazione.

5. Il bilancio dovrà essere trasmesso ai Comuni soci in tempo utile per la sua allegazione al rendiconto della gestione dell'esercizio di riferimento.

6. La società predispone, altresì, annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario, da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio, con la quale vengono indicati gli strumenti e gli interventi adottati (oppure le ragioni per le quali tali strumenti ed interventi non siano stati adottati) in tema di:

- a) conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, con l'eventuale approvazione di specifici regolamenti interni;
- b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto della dimensione e della complessità dell'impresa sociale, che collabori con l'Organo di controllo;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

La predetta relazione sul governo societario fa riferimento anche agli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale che sono stati predisposti.

7. L'organo amministrativo dovrà, inoltre, redigere un bilancio previsionale e programmatico per l'esercizio successivo da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il termine dell'esercizio. La bozza del bilancio dovrà essere trasmessa ai soci almeno trenta giorni prima dell'Assemblea dei soci convocata per la sua approvazione.

Art. 28 Utili

1. Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

2. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa destinazione decisa dagli stessi.

Art. 29 Titoli di debito

1. La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

2. Quanto sopra rientra nei casi di preventiva approvazione da parte degli Enti proprietari prevista all'art. 26

Art. 30 Clausola compromissoria

1. Eventuali controversie tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili o rapporti per i quali non sussista divieto di decisione arbitrale, sono risolte da un collegio di tre arbitri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Firenze, il quale designerà anche il presidente del collegio stesso.

2. La sede dell'arbitrato è stabilita dal collegio, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società.

3. Il collegio deciderà con procedura rituale e secondo diritto, entro novanta giorni dalla nomina, pronunciando anche in ordine alle spese dell'arbitrato.

4. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 31 Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.